

REPUBBLICA ITALIANA

Sent 5861/17 NEP 1548/17

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Salerno, dott.ssa Antonina Giordano Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

BENTENZA
nella causa civile recante il n. 10920/2016 R.G. promossa da
Alfredo Antonio, rappr. e dif. dall'avv. Pierluigi Telese e dall'avv. Tiziana
Pane ed el.te dom. presso il loro studio in Ercolano (NA), alla via Panoramica n.60
- attore -
contro
S.p.A., in pers. del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv.
- convenuta -
oggetto: restituzione somme
conclusioni delle parti: come in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/07/2016, Alfredo conveniva in giu-
dizio la società S.p.A., in pers. del leg. rappr. p.t., , per sentir
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. G delle condizioni generali di
contratto per violazione dell'art. 33 D.lgs. 205/2006 e sentir condannare la convenuta al
pagamento dell'importo di euro 3.598,79, oltre interessi, di cui euro 233,02, al netto
della somma già rimborsata, a titolo di rimborso delle commissioni trattenute in favore
dell'intermediario mandante, euro 2.289,96 per commissioni trattenute in favore della
società mandataria non maturate ed euro 1.076,11 per quote assicurative non dovute a



seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 92883 alla undicesima rata. Assumeva l'attore che in data 31/5/2006 aveva stipulato con la società S.p.A. contratto di finanziamento recante n. 92883 per l'importo complessivo di euro 32.400,00 da restituire mediante mandato irrevocabile a trattenere n. 96 quote da euro 270,00 ciascuna dalla retribuzione mensile con decorrenza dal successivo mese di agosto 2006. Al momento della stipula del contratto venivano trattenute commissioni finanziarie per euro 1.261,26, commissioni in favore della mandataria per euro 2.520,72 e quote assicurative per euro 1.184,71. L'attore, allo scadere della undicesima rata di rimborso, aveva estinto anticipatamente il finanziamento, ma non aveva ottenuto la restituzione dei costi contrattuali non maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitati. S.p.A. si costituiva in giudizio eccependo prelimi-La convenuta narmente la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della S.p.A. e della Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. Con ordinanza depositata in data 9/1/2017 veniva rigettata l'istanza di chiamata in causa. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva non è fondata.

In particolare, per quanto riguarda la restituzione della quota assicurativa relativa

al periodo non goduto, si rileva che il contratto assicurativo, nella fattispecie, era acces-

sorio a quello di mutuo e quindi gli eventi che colpiscono il contratto principale si river-

def



berano sul contratto accessorio (Cass. 3645/07; Cass. 18884/08).

Sulla scorta delle decisioni dell'A.B.F. Collegio di Napoli (n. 8439/2014, n. 2614/2014, n. 250/2015 e n. 8053/2015) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta va disattesa, giacchè esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Pertanto la pretesa restitutoria del cliente può essere legittimamente rivolta all'intermediario finanziatore il quale assume la posizione di responsabile garante della corretta e puntuale restituzione della quota di premio assicurativo, a suo tempo interamente versato e non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento (Decisione A.B.F. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Dagli atti risulta provata l'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 92883, avvenuta alla undicesima rata.

Nella fattispecie trova applicazione l'art. 125 sexies TUB, in quanto trattandosi di rimborso di commissioni o oneri accessori connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento parte attrice fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto ed è dunque alla data di estinzione del finanziamento, avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 (31/05/2013) cui occorre far riferimento per determinare l'applicabilità della richiamata norma.

E' pienamente condivisibile la decisione n. 776/12 dell'ABF – Collegio di Milano secondo la quale l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 prevede che "Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e

SOF



dei costi dovuti per la vita residua del contratto" (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10/11/2009, nella quale si osserva che, in caso di estinzione anticipata del mutuo "l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata").

Da quanto esposto deriva che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1342 e 1342 cc.

Quindi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo giudice ritiene di riconoscere il diritto dell'attore alla ripetizione delle somme per commissioni trattenute in favore della mandataria, come di seguito specificate: euro 1.261,26 (costi di commissioni finanziarie): 120 (numero delle rate previste per l'intero finanziamento) x 109 (numero delle rate residue).

Essendo stato rimborsato dalla convenuta l'importo di euro 912,62 in sede di conteggio estintivo, l'importo dovuto è di euro 233,02.

Viene, inoltre riconosciuto l'importo di euro 2.289,65 per commissioni trattenute in favore della mandataria, come specificato di seguito: euro 2.520,72 (costi di commissione): 120 (rate previste per l'intero finanziamento) x 109 (numero delle rate residue). Le stesse considerazioni valgono anche per il premio assicurativo, per cui viene riconosciuto all'attore l'importo di euro 1.076,11 (euro 1.184,71 premio assicurativo:

29-

120 numero di rate x 109 rate residue).

In conclusione, la somma complessiva che dovrà essere restituita all'attore è di euro 3.598,78. Su tale importo vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Salerno definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Alfredo Antonio con atto di citazione notificato in data 19/07/2016 nei confronti di S.p.A., in pers. del leg. rappr. p.t., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta

- S.p.A.,in pers. del leg. rappr. p.t., al pagamento in favore dell'attore, per la causale di cui in motivazione, della somma di euro 3.598,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo:
- b) condanna la convenuta S.p.A., in pers. del leg. rappr. p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 948,80, di cui euro 148,80 per esborsi, euro 800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CNA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese, dichiaratosi antistatario;
- c) la presente sentenza è esecutiva ex lege. Così deciso in Salerno, lì 05/07/2017



Il Giudice Onorario di Pace

dott.ssa Antonina Giordano